

Adempimenti per svolgere le funzioni di medici competenti

D.Lgs 81/2008

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Modificato dal D.Lgs. 3-8-2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 180, S.O.

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti **per svolgere le funzioni di medico competente** (individuati all'art.38) sono tenuti all'iscrizione **nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute**. Tale Elenco è consultabile attraverso il portale del Ministero. L'iscrizione avviene mediante autocertificazione del possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 da inoltrare a: Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali- Ufficio II – Via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 ROMA ([il modulo è scaricabile dal sito del Ministero](#)).

I medici competenti altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

L'iscrizione a detto elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'attività di medico competente prerogativa che viene mantenuta in capo agli Ordini dei medici ai quali è necessario presentare domanda di iscrizione nell' **Elenco speciale dei medici competenti**).

REQUISITI (art.38 e D.Lgs. 106/09)

L'Art.38 del T.U. stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'*articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (introdotto da D.Lgs. 106/09)

I medici **specialisti in igiene e medicina preventiva** oppure **in medicina legale** saranno tenuti a frequentare percorsi formativi universitari da istituirsi con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Questi soggetti, che alla data di entrata in vigore (15 maggio 2008) svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei 3 anni anteriori all'entrata in vigore del T.U. sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine

sono tenuti a produrre (da subito) alla Regione una attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

ECM

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del T.U., dovranno essere conseguiti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali- Ufficio II, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.